

DECISIONE DI ESECUZIONE 2020/1745 DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 2020

relativa alla messa in applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in materia di protezione dei dati e all'applicazione provvisoria di talune disposizioni dell'acquis di Schengen in Irlanda

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2002/192/CE, e in conformità dell'articolo 4 del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea («protocollo n. 19»), il Consiglio ha autorizzato l'Irlanda a partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen.
- (2) In conformità dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, della decisione 2002/192/CE, le disposizioni di cui all'articolo 1 di tale decisione hanno effetto tra l'Irlanda, gli Stati membri ed altri Stati nei cui confronti dette disposizioni hanno già effetto, quando in tutti i suddetti Stati saranno riuniti i presupposti per la loro attuazione per decisione di esecuzione adottata dal Consiglio con voto unanime dei suoi membri di cui all'articolo 1 del protocollo n. 19 e del rappresentante del governo dell'Irlanda. Il Consiglio può fissare date diverse per la messa in applicazione delle disposizioni in singoli settori.
- (3) L'8 gennaio 2018, l'Irlanda ha espresso l'intenzione di avviare l'attuazione delle seguenti parti dell'acquis di Schengen: il sistema d'informazione Schengen (SIS) e le relative norme in materia di protezione dei dati.
- (4) Con lettera del 7 luglio 2020, l'Irlanda ha espresso l'intenzione di avviare l'attuazione delle seguenti parti dell'acquis di Schengen: cooperazione giudiziaria, cooperazione in materia di stupefacenti, cooperazione di polizia e articolo 26 della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen ⁽²⁾. In tale lettera, l'Irlanda ha inoltre espresso la sua intenzione di applicare l'articolo 27 della convenzione di Schengen, includendo la direttiva 2002/90/CE del Consiglio ⁽³⁾ e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio ⁽⁴⁾ che costituiscono i suoi successivi sviluppi nonché la decisione 2008/149/GAI del Consiglio ⁽⁵⁾ e la decisione 2011/349/UE del Consiglio ⁽⁶⁾, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

⁽¹⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

⁽²⁾ Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

⁽³⁾ Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17).

⁽⁴⁾ Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

⁽⁶⁾ Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

